

STUDIO LEGALE PAOLETTI  
Via Barnaba Tortolini n. 34 - Roma  
Tel.068072346 068070949 Fax 068077267

avv. Nicolò Paoletti avv. Natalia Paoletti  
avv. Ginevra Paoletti - avv. Claudia Sartori  
avv. Pierpaolo Cavazzino

On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma - Sez. II Q

## MOTIVI AGGIUNTI

### AL RICORSO R.G. N.5720/2015

dell'Associazione Culturale Gli Alcuni con sede legale in Treviso (31100) via Corti, 12 (c.f. 80021700267 e P.IVA 01117590263) in persona del suo Presidente dr. Sergio Manfio nato a Treviso il 20 maggio 1952 (c.f. MNF-SRG52E20LA07K) rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso introduttivo dagli avvocati Sergio Giorcelli (C.F. GRC SRG 66P18 B885Y - PEC sergiogiorcelli@ordineavvocatiroma.org), Nicolò Paoletti (C.F. PLT NCL 40R06 H501F - PEC nicolopaoletti@ordineavvocatiroma.org) e Natalia Paoletti (C.F. PLT NTL 69H53 H501J - PEC nataliapaoletti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due in Roma (00197) via Barnaba Tortolini, 34


## CONTRO

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in persona del Ministro *pro-tempore ex lege* elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

E

la Commissione Consultiva per il Teatro in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo *ex lege* elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi, 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato

E



la Regione Veneto in persona del suo Presidente *pro-tempore* con sede in Venezia (30124) Dorsoduro, 3901 (Palazzo Balbi)

#### E NEI CONFRONTI

della Casanova Teatro s.r.l. in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Roma (00184), via Nazionale, 183

E

del Teatro Stabile di Genova in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Genova (16129) piazza Borgo Pila, 42

E


del Teatro del Buratto di Milano in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Milano (20126), via Privata Alfredo Soffredini, 75

#### IN RELAZIONE


alla nota in data 12 maggio 2015 (prot. n. 7281/S.22.19.04/99.27) con la quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale dello Spettacolo – Servizio I, ha comunicato formalmente il diniego della qualifica di “Centro di produzione teatrale” *ex art. 15 D.M. 1° luglio 2014*, provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo.

#### PREMESSO

Con ricorso notificato in data 5 maggio 2015 e depositato in data 6 maggio 2015 dinanzi codesto On.le Tribunale, assegnato alla sezione II-quater con r.g. n.5720/2015, l'Associazione Culturale Gli Alcuni ha impugnato i seguenti provvedimenti:



- a) il provvedimento comunicato con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04/99.27) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo – Servizio II con il quale, visto il parere reso dalla Commissione Consultiva per il Teatro, è stata negata all'odierna ricorrente Associazione Culturale Gli Alcuni la qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art.11 del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014 (“Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163”) - d'ora innanzi “D.M. 1° luglio 2014” - e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “teatri”;
- b) il provvedimento di cui non si conosce né numero né data – ora da identificarsi con il provvedimento comunicato con nota in data 12 maggio 2015 (prot. n. 7281/S.22.19.04/99.27) – con il quale il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale dello Spettacolo – Servizio I, visto il parere della Commissione Consultiva per il Teatro, ha negato all'odierna ricorrente oltre alla qualifica di “Teatro di rilevante interesse culturale” ex art.11 D.M. 1° luglio 2014 anche la qualifica di “Centro di Produzione Teatrale” di cui all'articolo 15 del già citato D.M. 1° luglio 2014 e conseguentemente le ha negato i contributi finanziari spettanti a detti “centri”;
- c) tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti tra cui i presupposti pareri resi dalla Commissione Consultiva per il Teatro.



Come esposto nel ricorso introduttivo, l'Associazione Culturale Gli Alcuni, essendo in possesso di tutti i requisiti *ex lege* richiesti, in data 5 febbraio 2015 ha chiesto di essere riconosciuta quale "Teatro di Rilevante Interesse Culturale" per il Triennio 2015/2016/2017 con conseguente concessione di un contributo finanziario.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota in data 6 marzo 2015 (prot. n. 3614/S.22.19.04.99.27) inviata successivamente a mezzo PEC ha comunicato all'odierna ricorrente che la stessa non era stata collocata nel settore prescelto e conseguentemente la invitava a trasferire l'istanza già presentata ai sensi dell'articolo 11, nel settore delle Imprese di Produzione Teatrale (art. 14), ovvero nel settore degli Organismi di Programmazione (art. 17).

Con nota in data 13 marzo 2015 l'Associazione Culturale Gli Alcuni rispondeva alla citata comunicazione ministeriale del 6 marzo 2015 replicando che giacché l'Associazione era ritenuta avere sia le caratteristiche di "Impresa di Produzione Teatrale" che quelle di "Organismo di Programmazione", l'eventuale alternativa alla qualifica di "Teatro di Rilevante Interesse Culturale" sarebbe stata quella di "Centro di Produzione Teatrale" *ex art.15 D.M. 1° luglio 2014*.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale dello Spettacolo con nota in data 19 marzo 2015 ha accolto la proposta dell'Associazione Culturale Gli Alcuni ed ha comunicato che *"provvederà a sottoporre la richiesta formulata da codesto Organismo di trasferimento della domanda in questione nel settore dei Centri di Produzione Teatrale (art. 15) all'esame della Commissione Consultiva per il Teatro nella*

*prossima riunione utile”.*

I primissimi giorni di maggio l'Associazione Gli Alconi veniva informalmente a conoscenza del fatto di non essere stata riconosciuta come “Centro di produzione teatrale” ai sensi del citato art.15.

Conseguentemente, come detto, proponeva ricorso oltre che avverso il diniego di “Teatro di rilevante interesse culturale”, anche avverso quest'ulteriore diniego.

Successivamente alla proposizione del citato ricorso, con nota in data 12 maggio 2015 (prot. n. 7281/S.22.19.04/99.27) inviata a mezzo PEC, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha comunicato all'odierna ricorrente che, a fronte della sua richiesta di considerare la propria domanda ai sensi dell'art.15 del citato D.M. 1° luglio 2014 (Centro di Produzione Teatrale), la Commissione Consultiva per il Teatro aveva ribadito il proprio parere già espresso nelle precedenti sedute del 3 e 4 marzo 2015.

Di conseguenza ancora una volta l'Associazione Culturale Gli Alconi veniva invitata dall'amministrazione a trasferire la propria istanza nel settore delle Imprese di Produzione Teatrale, di cui all'art. 14 del citato D.M. .

Vista tale nota, l'Associazione Culturale Gli Alconi in persona del suo legale rappresentate *pro-tempore*, come in epigrafe rappresentata e difesa propone i presenti

#### MOTIVI AGGIUNTI

**Violazione art. 3 L. 241 del 1990 – Mancanza di motivazione – Eccesso di potere - Difetto di istruttoria – Errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione artt.11, 14 e 15 del D.M. 1° luglio 2014**

Con riferimento al provvedimento di diniego della qualifica di "Centro di Produzione Teatrale" si rileva, così come peraltro già eccepito nel ricorso introduttivo, che detto provvedimento risulta privo di qualsiasi motivazione, tanto che non è dato capire il perchè tale qualifica sia stata negata e ciò in aperta violazione dell'art. 3 della L. 241 del 1990 il quale dispone testualmente che *«La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»*.

In proposito si fa anche osservare come nella fattispecie, il richiamo al "*parere già espresso nelle precedenti sedute del 3 e 4 marzo*" (provvedimento impugnato, rigo 14) dalla Commissione Consultiva per il Teatro, costituisce un'inammissibile motivazione per *relationem*, in quanto detto parere non è stato reso disponibile dall'amministrazione.

Sul punto cfr. sent. T.AR. Campania – Napoli, sezione VII, 14 ottobre 2013 n.4588: *«Ai sensi dell'art. 3 comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare anche da altro atto dell'amministrazione in esso richiamato, purché sia comunque disponibile insieme con il provvedimento finale che ad esso si richiama.»*

E dall'altro lato tale richiamo è indice di un difetto assoluto di istruttoria.

Infatti, siccome la Commissione Consultiva *de quo* ha meramente "*ribadito il parere già espresso nelle precedenti sedute del 3 e 4 marzo u.s.*" (così l'impugnato provvedimento, rigo 14), è bene ricordare che in quell'occasione, come si legge nel provvedimento prot. n.3614/S.22.19.04/99.27 del 6 marzo 2015, debitamente impugnato con il ricorso introduttivo, "*la Com-*

*Commissione Consultiva per il Teatro, riunita nelle sedute del 3 e 4 marzo 2015*

*non ha ritenuto di collocare codesto Organismo nel settore prescelto (art.14).*

E pertanto emerge *ictu oculi* come essa non abbia affatto preso in considerazione l'istanza avanzata dall'Associazione Culturale Gli Alcuni ai sensi dell'art.15 del citato D.M. del 1° luglio 2014.

Peraltro è bene sottolineare come l'Associazione ricorrente, oltre ad essere in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 15, era ed è soprattutto in possesso di tutti i requisiti richiesti al fine di ottenere il riconoscimento come "Teatro di rilevante interesse culturale" ai sensi dell'art.11 del D.M. 1° luglio 2014, come emerge dalla documentazione presentata.

Nel contempo si rileva altresì che l'attività finanziata ai sensi dell'art. 14 del D.M. 1° luglio 2014 costituisce solo ed esclusivamente parte dell'attività svolta dall'Associazione ricorrente e che pertanto tale immotivata riclassificazione si profila contraria alla norma ed è palesemente lesiva dei diritti ed interessi della medesima ricorrente.

Ad integrazione e precisazione di quanto dedotto nel ricorso introduttivo, si osserva che l'articolo 11 del D.M. 1° luglio 2014 norma disciplinante i Teatri di Rilevante Interesse Culturale stabilisce che *"Ai soli fini ed effetti del presente decreto, sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza."*

Orbene, l'Associazione Culturale Gli Alcuni, con sede in Treviso, svolgerà

in Veneto ben 256 delle 319 rappresentazioni in programmazione nel 2015 quali attività di produzione (cfr. pag.11 e pagg.29-106 della domanda di programma annuale).

Prosegue l'art.11 indicando che: *"Fermo restando quanto previsto nell'articolo 5 del presente decreto, e' concesso un contributo al soggetto richiedente di cui al comma 1 del presente articolo, che effettui complessivamente nell'anno un minimo di 160 giornate recitative di produzione e di 6000 giornate lavorative, come definite all'Allegato D"*

E come riportato a pag.13 della domanda di programma annuale, l'Associazione Gli Alcuni sarà attiva per 311 giornate recitative di produzione per un totale di 6430 giornate lavorative.

In riferimento poi alle specifiche condizioni di cui al citato art.11 si fa osservare quanto segue.


In merito al punto

*"a) vi sia l'impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale;"*,

come si evince alle pagine 12 e 111 della domanda di programma annuale, l'Associazione Gli Alcuni conseguirà quali entrate derivanti da altre fonti pubbliche diverse dal FUS un ammontare di 220.000,00 € e quindi non riceverà mai un contributo statale superiore a 550.000,00 €.

Per quanto riguarda il punto

*"b) gestisca direttamente in esclusiva, per l'attività di cui al presente Capo,*



*una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 400 posti, con una sala di almeno 200 posti;”,*

la pagina 10 della domanda di progetto triennale è presente l'elenco delle sale in gestione diretta dell'Associazione ricorrente:

- Alcuni Teatro Sant'Anna - Treviso - 345 posti
- Teatro del Parco - Treviso - 100 posti
- Arena del Parco - Treviso - 300 posti
- Teatro Maffioli - Caerano di San Marco (TV) - 300 posti
- Teatro Esperia - Padova - n. 280 posti
- Auditorium Teatro Boccasino - Valdobbiadene (TV) n. 299 posti

per un totale di 1.624 posti e ben 5 sale su 6 con più di 200 posti.


Ancora, in merito al punto

*“c) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincide con quello dell'annualità precedente;”,*

con nota del 2 marzo 2015, a seguito di specifica richiesta del Ministero datata 26 febbraio 2015, l'Associazione Gli Alcuni ha comunicato, con relativa documentazione, che ben 14 su 16 componenti impiegati nel 2014, faranno parte del personale artistico del 2015, aumentato a 20 unità, per un totale del 70% di coincidenza.

Per il punto

*“d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti*



*assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato;”*,

alle pagine 15 e 16 della domanda di programma annuale si evince che oltre il 96,4 % del personale amministrativo e tecnico risulta assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato (solo per 1 persona su 28 non è indicato tale tipo di rapporto).

In merito al punto

*“e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente;”*,

diversi sono gli spettacoli prodotti di un autore vivente. Tra i tanti si ricorda lo spettacolo di nuovo allestimento *“Non è proprio Cenerentola”* di Sergio Manfio (pag. 40 della domanda di programma annuale) e *“Shakespeare soundtrack”* di Manfio Pavan per il quale è prevista la prima nazionale (cfr. pag.80 della domanda di programma annuale).

Similmente, con riferimento al punto

*“f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca;”*,

tra i molti, si indica lo spettacolo ospitato *“Pagine di Guerra”* di Alessandro Argentini (pag. 27 della domanda di programma annuale) e *“52,7 %: un giallo europeo”*, di Sergio Manfio, spettacolo prodotto e che debutterà nel 2015 (cfr. pag. 97 della domanda di programma annuale).

Proseguendo, per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera

*“g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lettera b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative puo' essere costituito da matinee per le*

scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi;”,

considerando che l'Associazione Gli Alcuni svolge prevalentemente teatro per ragazzi si palesa che 153 giornate recitative sulle 311 previste per gli spettacoli prodotti sono rappresentate nei teatri gestiti direttamente dalla ricorrente, per una percentuale del 49,2% (cfr. pagg.29-106 della domanda di programma annuale).

E così per il punto

*“h) non più del quaranta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza;”,*

solo il 20,3% delle giornate recitative prodotte viene rappresentato al di fuori del Veneto, per un totale di 63 su 311 (cfr. pag. 11 e pagg.29-106 della domanda di programma annuale).

Infine, risulta rispettato anche l'ultima condizione di cui al punto

*“i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali.”,*

e ciò in quanto 1 solo spettacolo è realizzato in coproduzione. Trattasi di “Pierino e il lupo vegetariano”, di Sergio Manfio, che vede la collaborazione di “Nuova produzione” con “Teatri e umanesimo latino”. Per tale spettacolo sono programmate 12 recite sulle 319 totali, per una percentuale del 3,8% (cfr. pagg.12, 50, 86 e 88 della domanda di programma annuale).

In considerazione di quanto sopra, appare evidente che ove l'amministrazione

ne avesse adeguatamente istruito le istanze, avrebbe senz'altro accolto fin dal primo momento la domanda di riconoscimento dell'Associazione ricorrente quale Teatro di rilevante interesse culturale di cui all'art.11 del D.M. 1° luglio 2014, circostanza necessaria al fine di conseguire il relativo finanziamento, fondamentale per sostenere tutte le attività e gli impegni assunti affinché divengano realtà.

**Sulla sussistenza del *fumus boni iuris* e del danno grave e irreparabile per ottenere un provvedimento in sede cautelare**

Stante l'evidente *fumus boni iuris* e il danno grave e irreparabile in capo all'odierna ricorrente che sta svolgendo il programma oggetto della richiesta di finanziamento nella sua interezza si ritiene che sussistano i presupposti affinché Codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adotti un provvedimento cautelare.

Invero, se finora l'Associazione è stata in grado di rispettare la programmazione prefissata (cfr. il conteggio consuntivo aggiornato al 30.4.2015) a dimostrazione della serietà e della congruità della domanda presentata al Ministero, in seguito, in mancanza del finanziamento statale richiesto, non potrà continuare allo stesso modo la propria attività, con innegabili ripercussioni non solo sul fronte occupazionale per i dipendenti dell'Associazione ma anche per tutte le famiglie e i bambini che hanno come riferimento le iniziative teatrali della Compagnia.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Tutto ciò premesso, per i suesposti motivi, con riserva di formulare motivi


LE PA  
VIA  
ARTOLINI  
ROMA  
SOG. V

aggiunti e di ampliare i motivi già proposti in relazione alla documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e dai controinteressati nel presente ricorso, l'Associazione Culturale Gli Alcuni come sopra rappresentata e difesa chiede che Codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, previo accoglimento dell'istanza cautelare, Voglia accogliere il ricorso r.g. n.5720/2015 anche per i presenti motivi aggiunti, annullando i provvedimenti indicati in epigrafe e ciò con ogni conseguenza di legge.

Roma, 21 maggio 2015

avv. Sergio Giorcelli

avv. Nicolò Paoletti

  
avv. Natalia Paoletti

